

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituito, con sede in Putignano (BA) in Corso Garibaldi 23, l'Ente di Terzo settore, O.D.V. denominato Ente di Terzo Settore - O.D.V. "Associazione volontaria di Soccorso PUBBLICA ASSISTENZA PUTIGNANO SOCCORSO" per brevità ETS-ODV Associazione volontaria di soccorso PUBBLICA ASSISTENZA PUTIGNANO SOCCORSO ai sensi del Codice del Terzo settore, Dlgs n.117 del 03/07/2017 e sue successive integrazioni, e opera prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore. L'Associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2,3,4,9,18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione con attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo comune con delibera dell'Assemblea dei soci senza costituire modifica statutaria. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione potrà affiliarsi a federazioni nazionali, mantenendo comunque la propria autonomia. L'Associazione si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo Settore, quando istituito, indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'ente potrà operare nella provincia di Bari, nella regione Puglia ed in campo nazionale ed all'estero.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 2 - Statuto

L'associazione avrà come principi informatori: la democraticità della struttura, assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci e dal Codice del Terzo settore.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

ART. 3 - Scopi e finalità

L'Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale così come descritte dal Codice del Terzo Settore ai sensi dell'art. 5 lettere:

- A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- B) Interventi e prestazioni sanitarie;
- C) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- D) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- E) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- F) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- G) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione persegue fini di solidarietà e di utilità sociale in particolare:

- A) Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- B) Ricerare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- C) Contribuire all'affermazione dei principi di solidarietà nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- D) Contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- E) Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- F) Collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- G) Favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- H) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto;

CS
AF
HN

- l) Promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio-sanitari, assistenziali, della protezione civile, della tutela dell'ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarietà civile e in cui si esprime la capacità aggregante e creativa della persona.

La sua attività consiste quindi, a titolo indicativo e non esaustivo:

- Nell'organizzare il soccorso, mediante ambulanza ed altri mezzi affini, ad ammalati e feriti;
- Nell'effettuare servizi alla persona e/o enti, trasporto di organi e tessuti, sangue ed emoderivati e quant'altro sia correlato in ambito sanitario ai servizi alla persona;
- Nel prestare assistenza di pronto soccorso, infermieristica, medica e chirurgica ad ammalati, infortunati, portatori di handicap ed anziani nell'ambito delle convenzioni stabilite con la ASL e con il servizio 118;
- Assicurare la mobilità con mezzi di trasporto adeguati ai portatori di handicap ed a pazienti che necessitano di trattamenti particolari, anche periodici, presso centri specializzati, nonché prestare assistenza a favore di handicappati, anziani e di persone comunque bisognose;
- Nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- Nel trasporto e consegna domiciliare, anche notturna, di farmaci urgenti e beni di primissima necessità, per persone che si trovano in una situazione di disagio familiare o che non dispongono dei mezzi necessari per usufruire di tali risorse ed anche in condizioni di temporanea difficoltà;
- Nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- Nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita.

L'associazione può, inoltre:

- svolgere ogni attività, utile al raggiungimento delle proprie finalità, allo scopo di favorire il processo di integrazione e di tutela sociale, anche in termini di tutela dei diritti, a favore di persone svantaggiate o appartenenti a comunità estere, nei limiti statuari sopra precisati;
- Aderire ad organismi locali, nazionali e internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali;
- Valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e saperi quali strumenti per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza attiva;
- Partecipare a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei per realizzare le finalità istituzionali;
- Svolgere qualsiasi altra iniziativa idonea al perseguimento dei fini statuari e nei limiti previsti dalla legge;
- In via marginale e mai prevalente, per il raggiungimento dell'obiettivo, può svolgere attività di commercio di articoli sanitari, ortopedici, di dispositivi di protezione individuale ecc..
- In via marginale e mai prevalente, per il raggiungimento dell'obiettivo, può svolgere attività di commercio di piante e fiori ornamentali.



L'Associazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità rimborso. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Art. 4 - Risorse economiche - Fondo comune - rendiconto

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) Contributi privati;
- c) Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Donazioni e lasciti testamentari;
- e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripetibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve

avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials: SP, ds, SF, AT, and a signature]
MN



Art. 5 - Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. La qualifica di associato si perde:

- A) per recesso;
- B) Per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- C) Per esclusione;
- D) Per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- E) Per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- A) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- B) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- C) Che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata o comunque ogni mezzo idoneo ad assicurarne la prova di avvenuta ricezione. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

SI
del
AT
MN

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
- A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
- Ad accedere alle cariche associative.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea degli associati;
- B) Il Consiglio Direttivo;
- C) Il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il consiglio direttivo sia composto da 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche che seduta stante ringraziano e accettano:

Presidente PUTIGNANO ANNA MARIA

Vice - Presidente SANTORO MICHELA

Segretario SANTORO TERESA

Consigliere FIORE ANNA

Consigliere DE SANTIS LORENZO

Consigliere NAPOLETANO MIRIANA

Consigliere DE SANTIS CARMELO

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il consiglio direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega. L'assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta 'attività dell'Associazione ed inoltre:

- A) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- B) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo;
- C) Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio direttivo;
- D) Approva gli eventuali regolamenti interni;
- E) Delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- F) Si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti. L'assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati per delega. Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, nella eventuale

seconda convocazione, con la partecipazione di almeno il 30% degli associati ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a tredici eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati, tranne associati che ricoprono incarichi pubblici a livello comunale (Consiglieri Comunali, Assessori Comunali e Sindaco). Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- A) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- B) Predisporre il bilancio;
- C) Deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- D) Predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- E) Fissare i criteri generali per il riconoscimento del rimborso spese ai soci delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- F) Stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- G) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- H) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale ed il termine entro cui deve essere versata.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, lo ritenga

opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 12 – Il Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvedere alla tenuta dei registri e della corrispondenza; cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Art. 13 – Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 14 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto in comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bari.

Art. 15 – Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, cmmi a 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità secondo le

disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, al Codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente PUTIGNANO ANNA MARIA

Putignano Anna Maria

Vice – Presidente SANTORO MICHELA

Santoro Michela

Segretario SANTORO TERESA

Santoro Teresa

Consigliere FIORE ANNA

Fiore Anna

Consigliere DE SANTIS LORENZO

De Santis Lorenzo

Consigliere NAPOLETANO MIRIANA

Napoleitano Miriana

Consigliere DE SANTIS CARMELO

De Santis Carmelo

Luogo e data PUTIGNANO 28/05/2020